Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 30 aprile 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 aprile 1975, n. **129.**

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per l'anno 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 12 novembre 1971, n. 952, prorogate con la legge 29 gennaio 1974, n. 17, per gli esercizi finanziari 1973 e 1974, si applicano anche ai bilanci deficitari dei comuni e delle province per l'esercizio 1975.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO — VISENTINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130.

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonchè dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.

Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è inserito il seguente comma:

« I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è così modificato:

« In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite ».

Art. 3.

Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati ».

« Art. 4. — La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate ».

« Art. 5. — Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse ».

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. E' vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati ».

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1 ».

Art. 7.

Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. — Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Art. 9.

Al numero 10) dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, sono aggiunte le parole: « e successive modificazioni ».

L'esenzione prevista dall'articolo 20, n. 10), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, si applica alla propaganda sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, nei limiti in cui è consentita, a partire dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni.

Titolo II.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE LISTE DEI CANDIDATI NONCHÈ DEI CONTRASSEGNI NELLE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.

Art. 10.

A modifica degli articoli 28, secondo comma e 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:

da almeno 10 e da non più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;

da almeno 30 e da non più di 45 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;

da almeno 35 e da non più di 50 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

da almeno 70 e da non più di 100 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

da almeno 150 e da non più di 220 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

da almeno 200 e da non più di 300 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti.

Art. 11.

All'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il n. 4) del comma ottavo è sostituito dal seguente:

« 4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ».

Art. 12.

La lettera *b*) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

« *b*) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ».

Art. 13.

La lettera *b*) dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ».

Art. 14.

All'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi ».

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1975

LEONE

MORO — GUI — REALE — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 aprile 1975, n. 131.

Ratifica ed esecuzione del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington, il 1° luglio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX del trattato stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1975

LEONE

MORO — RUMOR — FORLANI — GUI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TREATY ON THE
NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

The States concluding this treaty, hereinafter referred to as the « Parties to the treaty »,

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to cooperate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties to the treaty, whether nuclear-weapon or non-nuclear-weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the treaty are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone or in cooperation with other States to, the further development of the applications of atomic energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,

Urging the cooperation of all States in the attainment of this objective,

Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere in outer space and under water in its preamble to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery pursuant to a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,

Have agreed as follows:

Article I

Each nuclear-weapon State Party to the treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

Article II

Each non-nuclear-weapon State Party to the treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article III

1. Each non-nuclear-weapon State Party to the treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfillment of its obligations assumed under this treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

2. Each State Party to the treaty undertakes not to provide: (*a*) source or special fissionable material, or (*b*) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this article.

3. The safeguards required by this article shall be implemented in a manner designed to comply with article IV of this treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of the Parties or international cooperation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this article either individually or together with other States in accordance with the statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180 day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.

Article IV

1. Nothing in this treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of this treaty.

2. All the Parties to the treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the treaty in a position to do so shall also cooperate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

Article V

Each Party to the treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in accordance with this treaty, under appropriate international observation and through appropriate international procedures, poten-

tial benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available to non-nuclear-weapon States Party to the treaty on a non-discriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the treaty shall be able to obtain such benefits, pursuant to a special international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as soon as possible after the treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.

Article VI

Each of the Parties to the treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

Article VII

Nothing in this treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

Article VIII

1. Any Party to the treaty may propose amendments to this treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to the treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties to the treaty, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to the treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this treaty, a conference of Parties to the treaty shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this treaty with a view to assuring that the purposes of the preamble and the provisions of the treaty are being realized. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the treaty may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of further conferences with the same objective of reviewing the operation of the treaty.

Article IX

1. This treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

2. This treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Union of Soviet Socialist Republics, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the treaty, and forty other States signatory to this treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to January 1, 1967.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession, the date of the entry into force of this treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or other notices.

6. This treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to article 102 of the Charter of the United Nations.

Article X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the treaty, a conference shall be convened to decide whether the treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the treaty.

Article XI

This treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Govern-

ments. Duly certified copies of this treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this treaty.

DONE in triplicate, at the cities of Washington, London and Moscow, this first day of July one thousand nine hundred sixty-eight.

For the United States of America:
Dean RUSK
William C. FOSTER

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:
Patrick DEAN

For the Union of Soviet Socialist Republics:
A. DOBRYNIN

For Nepal:
Jai P. RANA

For the Somali Republic:
Y. AZHARI

For Iceland:
Hördur HELGASON

For Afghanistan:
A. MALIKYAR

For Laos:
Khamking SOUVANLASY

For Finland:
Olavi MUNKKI

For Tunisia:
Hamed AMMAR

For Ireland:
William P. FAY

For the Philippines:
Salvador P. LOPEZ

For Austria:
Gerald HINTEREGGER

For the Dominican Republic:
Hector GARCIA-GODOY

For Ghana:
Ebenezer DEBRAH

For San Marino:
Franco FIORIO

For Haiti:
Arthur BONHOMME

For Cyprus:
Costas PAPADEMAS

For the Republic of China:
Chow SHU-KAI

For Marocco:
Ahmed OSMAN

For Botswana:
P. P. MAKEPE

For Paraguay:
Raúl SAPENA PASTOR

For Iran:
Hushang ANSARY

For Greece:
M. G. MAZARAKIS

For Malaysia:
Tan Sri ONG YOKE LIN

For Hungary:
Sándor JOZAN

For Colombia:
Hernan ECHAVARRIA

For New Zealand:
Frank CORNER

For Romania:
Corneliu BOGDAN

For Liberia:
S. Edward PEAL

For El Salvador:
Julio A. RIVERA

For Panama:
Jorge T. VELASQUEZ

For Norway:
Arne GUNNENG

For Jordan:
A. SHARAF - July 10, 1968

For Bolivia:
Julio SANJINES-GOYTIA

For Mauritius:
Guy BALANCY

For Denmark:
Flemming AGERUP

For Senegal:
Sheikh Ibrahima FALL

For Czechoslovakia:
Dr. Karel DUDA

For Lebanon:
Soleiman FARAH

For Poland:
Jerzy MICHALOWSKI

For Nigeria:
Joe IYALLA

For Bulgaria:
Dr. L. GUERASSIMOV

For Venezuela:
Enrique TEJERA-PARIS

For Nicaragua:
Guillermo SEVILLA-SACASA

For Peru:
Celso PASTOR

Signatures affixed July 1, 1968 unless otherwise indicated.

For Costa Rica:
Ricardo LARA

For the Republic of Viet-Nam:
Nguyen HOAN

For Uruguay:
Juan Felipe YRIART

For Ceylon:
O. WEERASINGHE

For Togo:
Michel M. KEKEH

For the Republic of Korea:
Dong Jo KIM

For Kenya:
Burudi NABWERA

For Barbados:
H. A. VAUGHAN

For the Ivory Coast:
T. AHOUA

For Honduras:
A. ALVAREZ

For Dahomey:
M. ZOLLNER

For Lesotho:
A. S. MOHALE - 9th July, 1968

For Ecuador:
C. MANTILLA - July 9/68

For Yugoslavia:
Bogdan CRNOBRNJA - 10th July, 1968

For Cameroon:
Joseph N. OWONO - 17 July, 1968

For Libya:
Fathi ABIDIA - 19th July, 1968

For the Congo (Democratic Republic of):
Charles SUMBU - 22th July, 1968

For Canada:
A. E. RITCHIE - July 23, 1968

For Mexico:
Hugo B. MARGÁIN - July 26, 1968

For Guatemala:
Francisco LINARES ARANDA - July 26, 1968

For Luxembourg:
Maurice STEINMETZ - le 14 Août 1968

For Kuwait:
Dawood M. AL-ATEEQI - August 15, 1968

For Sweden:
P. B. KOLLBERG - August 19, 1968

For Belgium:
Baron SCHEYVEN - le 20 Août 1968

For the Kingdom of the Netherlands:
H. C. Maclaine PONT - August 20th, 1968

For Trinidad and Tobago:
S. S. LUTCHMAN - August 20th, 1968

For the Malagasy Republic:
R. G. RALISON - 22 Août 1968

For Ethiopia:
Getachew ABDI - September 5, 1968

For the Maldive Islands:
A. SATTAR - 11th September, 1968

For the Gambia:
A. D. CAMARA - 20th Sept. 1968

For the Upper Volta:
P. ROUAMBA - 25th Nov. 1968

For Italy:
Egidio ORTONA - 28th January, 1969

For Turkey:
Melih ESENBEL - January 28, 1969

For Jamaica:
E. R. RICHARDSON - April 14, 1969

For Malta:
Arvid PARDO - April 17, 1969

For Mali:
Moussa Leo KEITA - 14 7.69.

For Switzerland:
Felix SCHNYDER - November 27, 1969

For the Federal Republic of Germany:
With reference to the note handed by the Government of the Federal Republic of Germany to the Government of the United States of America in its capacity as depositary government.
Rolf PAULS - 28 November 1969.

For Japan:
T. SHIMODA - February 3, 1970

For Singapore:
E. S. MONTEIRO - February 5th, 1970

For Australia:
Keith WALLER - 27 Feb. 1970

For Indonesia:
SOEDJATMOKO - March 2nd 1970

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
RUMOR

Avvertenza. — Gli Stati sopra menzionati sono quelli che hanno proceduto alla sottoscrizione del trattato presso il Governo degli Stati Uniti in Washington. Alla sottoscrizione stessa hanno anche proceduto, presso uno dei due altri Stati depositari — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e U.R.S.S. — gli Stati di seguito elencati:

Ciad;
Iraq;
Mongolia;
Repubblica araba d'Egitto;
Repubblica araba dello Yemen;
Repubblica democratica tedesca;
Siria;
Sudan;
Swaziland;
Tonga;
Yemen meridionale.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato.

TRATTATO CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

Gli Stati che concludono questo trattato, da ora in avanti chiamati « Parti del trattato »,

Considerando le conseguenze devastatrici che investirebbero l'intera umanità a causa di una guerra nucleare e la necessità che ne consegue di compiere ogni sforzo per impedire il pericolo di una simile guerra e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli,

Ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari aumenterebbe seriamente il pericolo di una guerra nucleare,

In conformità con le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo sulla prevenzione dell'ulteriore disseminazione delle armi nucleari,

Impegnandosi a cooperare nel facilitare l'applicazione di controlli A.I.E.A. sulle attività nucleari pacifiche,

Esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e ad altri sforzi intesi a promuovere l'applicazione. nel quadro del sistema di controlli dell'A.I.E.A., del principio di un controllo efficace del flusso di materiale fonte e di materiali fissili speciali mediante l'impiego di strumenti e di altre tecniche in taluni punti strategici,

Affermando il principio che i benefici delle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, incluso qualsiasi derivato tecnologico che i Paesi militarmente nucleari possano ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, dovrebbero essere accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti del trattato, siano esse o meno militarmente nucleari,

Convinti che, in applicazione di questo principio, tutte le parti del trattato hanno il diritto di partecipare ad uno scambio quanto più ampio possibile di informazioni scientifiche e di contribuire da sole o in cooperazione con altri Stati all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia atomica per scopi pacifici,

Dichiarando la loro intenzione di conseguire al più presto possibile l'arresto della corsa alle armi nucleari e di adottare misure efficaci nella direzione del disarmo nucleare,

Sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati per il raggiungimento di questo obiettivo,

Ricordando che le Parti contraenti del trattato del 1963 per il bando degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei hanno, nel preambolo di detto trattato, espresso la determinazione di cercare di assicurare la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari per sempre e di seguitare i negoziati a questo fine,

Desiderando promuovere l'alleggerimento della tensione internazionale e il rafforzamento della fiducia tra gli Stati al fine di facilitare la cessazione della fabbricazione delle armi nucleari, la liquidazione di tutte le esistenti riserve delle stesse, e la eliminazione degli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei loro vettori a seguito di un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale,

Ricordando che, in armonia con lo statuto delle Nazioni Unite, gli Stati debbono astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualsiasi altro modo in contrasto con gli scopi delle Nazioni Unite, e che lo stabilimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debbono essere promossi con il minimo di diversione verso gli armamenti delle risorse umane ed economiche mondiali,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Ciascuno degli Stati militarmente nucleari Parte del trattato si impegna a non trasferire a qualsiasi destinatario armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari ovvero il controllo su tali armi o, congegni esplosivi direttamente, o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere, incoraggiare o indurre in alcun modo, alcuno Stato militarmente non nucleare a fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.

Articolo II

Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari Parte del trattato si impegna a non ricevere il trasferimento, da parte di qualsiasi trasferente, di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, o il controllo su tali armi o altri congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; a non fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari; e a non ricercare qualunque assistenza nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Articolo III

1. Ciascuno Stato non militarmente nucleare Parte del trattato si impegna ad accettare i controlli, quali saranno fissati in un accordo da negoziare e concludere con l'A.I.E.A. in conformità con lo statuto della A.I.E.A. e con il sistema di controlli dell'Agenzia al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti col presente trattato in vista di impedire la diversione della energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari. Le procedure relative ai controlli disposti da questo articolo saranno seguite riguardo al materiale fonte ed al materiale fissile speciale, venga esso prodotto, trattato o impiegato in un impianto nucleare principale oppure al di fuori di qualsiasi tale impianto. I controlli disposti dal presente articolo si applicheranno a tutto il materiale fonte o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, sotto la giurisdizione di esso, o svolte sotto il suo controllo dovunque.

2. Ciascuno Stato Parte del trattato si impegna a non fornire: *a*) materiale fonte o materiale fissile speciale, oppure *b*) attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale, ad alcun Stato non militarmente nucleare a fini pacifici, a meno che il materiale fonte o materiale fissile speciale sia sottoposto ai controlli disposti dal presente articolo.

3. I controlli disposti dal presente articolo saranno resi operanti in modo che risultino conformi all'articolo 4 del presente trattato, ed evitino di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti, o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di materiale nucleare e di attrezzature per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare per scopi pacifici secondo quanto disposto dal presente articolo e in conformità col principio sui controlli enunciato nel preambolo del trattato.

4. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato concluderanno accordi coll'A.I.E.A. al fine di far fronte alle disposizioni di questo articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformità con lo statuto dell'A.I.E.A. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore originaria del presente trattato. Per gli Stati che depositeranno i loro strumenti di ratifica o adesione dopo tale periodo di 180 giorni, i negoziati per i detti accordi avranno inizio non più tardi della data di tale deposito. Tali accordi entreranno in vigore non più tardi di diciotto mesi dalla data d'inizio dei negoziati.

Articolo IV

1. Nessuna disposizione del presente trattato sarà interpretata nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformità agli articoli I e II del presente trattato.

2. Tutte le Parti contraenti si impegnano a facilitare, ed hanno il diritto di partecipare, al più completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali, e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti che ne hanno la possibilità coopereranno inoltre nel contribuire da sole o con altri Stati o organizzazioni internazionali all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia per scopi pacifici, specialmente nel territorio dei Paesi non nucleari Parti del trattato, con la dovuta considerazione per le necessità delle aree in via di sviluppo del mondo.

Articolo V

Ciascuna Parte del trattato si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che, in conformità al presente trattato, sotto apposita osservazione internazionale e attraverso apposite procedure internazionali, i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano rese disponibili agli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato su una base non discriminatoria e che il costo per tali Parti dei congegni esplosivi impiegati sarà quanto più possibile basso ed escluderà qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato potranno ottenere tali benefici in base a uno speciale accordo o accordi internazionali, attraverso un apposito organismo internazionale con adeguata rappresentanza di Stati non militarmente nucleari.

Negoziati a tal fine inizieranno il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del trattato.

Gli Stati non militarmente nucleari Parti del trattato che lo desiderino, possono anche ottenere tali benefici in base ad accordi bilaterali.

Articolo VI

Ciascuna delle Parti del trattato si impegna a condurre quanto prima i negoziati in buona fede su efficaci misure relative alla cessazione della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare, e su un trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale.

Articolo VII

Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati di concludere trattati regionali allo scopo di assicurare l'assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

Articolo VIII

1. Ognuna delle Parti del trattato può proporre degli emendamenti al trattato stesso. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto ai Governi depositari che lo comunicheranno a tutte le altre Parti. Qualora ne siano stati richiesti da almeno un terzo delle Parti, i Governi depositari convocheranno una conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Parti del trattato per esaminare l'emendamento proposto.

2. Ogni emendamento al presente trattato dovrà essere approvato da una maggioranza di voti di tutte le Parti contraenti, inclusi i voti di tutti gli Stati militarmente nucleari Parti del trattato e di tutte le altre Parti che, alla data in cui l'emendamento viene comunicato, sono membri del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. L'emendamento entrerà in vigore per ciascuna Parte che avrà depositato il suo strumento di ratifica dell'emendamento al momento in cui il deposito di tali strumenti di ratifica sarà stato effettuato dalla maggioranza delle Parti, inclusi tutti gli Stati militarmente nucleari Parti del trattato e tutte le altre Parti che, al momento in cui l'emendamento viene comunicato siano membri del Consiglio dei governatori dell'A.I.E.A. Successivamente, esso entrerà in vigore per qualsiasi altra Parte contraente al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica dell'emendamento.

3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente trattato, sarà tenuta a Ginevra, Svizzera, una conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del trattato, allo scopo di accertare che le finalità del preambolo e le disposizioni del trattato stesso si stanno realizzando. Successivamente, ad intervalli di cinque anni, una maggioranza delle Parti del trattato potrà ottenere, sottoponendo una proposta a questo effetto ai Governi depositari, la convocazione di ulteriori conferenze aventi il medesimo obiettivo di riesaminare il funzionamento del trattato.

Articolo IX

1. Il presente trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato, che non abbia firmato il trattato prima della sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, potrà aderirvi in qualsiasi momento.

2. Il presente trattato sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche che vengono designati come Governi depositari.

3. Il presente trattato entrerà in vigore dopo la ratifica e il deposito degli strumenti di ratifica, da parte degli Stati i cui Governi sono designati come depositari del trattato e di quaranta altri Stati firmatari del presente trattato. Ai fini del presente trattato, si intende per Stato militarmente nucleare uno Stato che abbia fabbricata e fatta esplodere un'arma nucleare o altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del presente trattato, esso entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.

5. I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, dell'entrata in vigore del presente trattato e della data di ricevuta di ogni richiesta per indire una conferenza o di altre comunicazioni.

6. Il presente trattato verrà registrato dai Governi depositari in conformità all'articolo 102 dello statuto delle Nazioni Unite.

Articolo X

1. Ogni Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal trattato se deciderà che eventi straordinari relativi alla materia oggetto del trattato stesso avranno messo in pericolo i supremi interessi del suo Paese. Essa dovrà notificare tale recesso tre mesi prima a tutte le altre Parti contraenti e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica dovrà contenere una dichiarazione circa gli eventi straordinari che essa ritiene abbiano messo in pericolo i supremi interessi del Paese.

2. Venticinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato, sarà convocata una conferenza per decidere se il trattato continuerà ad essere in vigore indefinitamente, oppure se sarà prorogato per un ulteriore definito periodo o per più periodi. Questa decisione sarà presa dalla maggioranza delle Parti del trattato.

Il presente trattato, i cui testi in lingua inglese, russa, francese, spagnola e cinese fanno egualmente fede, verrà depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente autenticate del presente trattato verranno trasmesse dai Governi depositari agli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente trattato.

Fatto in tre originali, nelle città di Washington, Londra e Mosca, il 1° luglio 1968.

(*Seguono le firme*)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con nota 29 gennaio 1975, n. 41523;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Nistri dott. Giancarlo;
2) Guarducci dott. Carlo;
3) Allegri dott. Agostino;
4) Fanfani comm. Giovanni;
5) Lenzi Renzo.

Membri supplenti:

1) Balboni rag. Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro: Donat Cattin

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1975.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata riconosciuta la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, formulata con deliberazione 13 dicembre 1974, n. 967;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Scarpelli dott. Antonio;
Albi Marini Manlio;
De Pasquale rag. Antonio;
Buonaiuto comm. Onofrio;
Pezzullo dott. Sossio;
Rocco dott. Ferdinando;
Punzo comm. Marco.

Membri supplenti:

Mentasti rag. Giuseppe;
Manzo comm. Sabato;
Rocco Ferdinando.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3365)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1975.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alimont S.p.a., settore De Rica, San Paolo di Podenzano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione e della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità dell'anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Alimont S.p.a., settore De Rica, San Paolo di Podenzano, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di una partita di tonn. 100 di tonno congelato di origine Corea del Sud e provenienza Madagascar, per il valore di $ 73.166,44 di cui al modello *B*-Import n. 3.625.092 del 26 luglio 1973 rilasciato dalla Banca commerciale italiana, filiale di Piacenza;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Tenuto conto che alla richiesta della ditta di essere autorizzata ad importare la merce entro sei mesi dalla data di entrata in Italia, l'Ufficio italiano dei cambi aveva accordato, per la nazionalizzazione della partita, novanta giorni dalla data del trasferimento;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata con ritardi dai sei mesi ai sette mesi circa rispetto al termine prescritto;

Viste le giustificazioni addotte dalla ditta con istanza del 22 agosto 1974;

Ritenuto che tali giustificazioni non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi della citata legge n. 1126 del 1952, la imputabilità alla ditta del ritardo nel completamento dell'operazione;

Tenuto conto, altresì, che la ditta, pur essendo consapevole della impossibilità di effettuare l'operazione nei termini, non ha avanzato domanda di proroga;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alimont S.p.a., settore De Rica, San Paolo di Podenzano, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, filiale di Piacenza, nella misura del 5 % dell'importo di $ 73.166,44 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1975

Il Ministro: DE MITA

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1975.
Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della Società nuovi cantieri Apuania, in Marina di Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, con effetto dal 30 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 9 marzo 1974, 27 maggio 1974, 11 ottobre 1974 e 25 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società nuovi cantieri Apuania, con sede in Marina di Carrara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3450)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Nomina del presidente dell'Associazione nazionale addestramento professionale, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1974 con il quale l'on. Alessandro Menchinelli, è stato nominato presidente dell'Associazione predetta;

Visto il verbale della riunione del 12 febbraio 1975 del consiglio generale dell'Associazione il quale, a seguito delle dimissioni presentate dall'on. Alessandro Menchinelli e accettate dallo stesso consiglio in data 5 novembre 1974, ha deliberato, a norma dell'art. 8 dello statuto dell'Associazione approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, di designare una terna di nominativi da sottoporre al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per la nomina del nuovo presidente;

Visto l'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

L'avv. Augusto Falaguerra è nominato presidente dell'Associazione nazionale addestramento professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3449)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1975.

Modalità di concessione del premio C.E.E. per la dezuccherazione del melasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regolamenti (CEE) relativi alla organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e, da ultimo, il regolamento (CEE) n. 175/75 del Consiglio del 21 gennaio 1975, secondo cui possono essere previste fino al 30 settembre 1975 misure di sostegno per l'estrazione di zucchero da melasso;

Visto in particolare il regolamento (CEE) n. 260/75 della commissione del 31 gennaio 1975 che, in applicazione del citato regolamento del Consiglio, stabilisce la concessione di un premio per l'estrazione di zucchero da melasso demandando agli Stati membri l'adozione delle misure atte ad assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 luglio 1924, relativo all'imposta di fabbricazione sullo zucchero e sul melasso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 22 maggio 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi di mercato in agricoltura (A.I.M.A.), i compiti di organismo di intervento nel settore dello zucchero;

Attesa la necessità di adottare le predette misure;

Decreta:

Art. 1.

Il premio per l'estrazione di zucchero da melasso di cui al regolamento (CEE) n. 260/75 è concesso purchè siano rispettate le condizioni di cui all'art. 1 ed allo art. 3 dello stesso regolamento ed in particolare:

1) il melasso impiegato deve avere una purezza inferiore al 76%;

2) lo zucchero deve essere estratto da melasso nazionale o da melasso importato posto in libera pratica in Italia;

3) l'impianto di dezuccherazione deve utilizzare un processo il cui tasso di estrazione di zucchero, in rapporto al contenuto di saccarosio del melasso utilizzato, non sia inferiore al 40%.

Ai relativi accertamenti provvedono gli U.T.I.F., competenti per territorio.

Art. 2.

Gli U.T.I.F. rilasciano alle imprese apposita certificazione sulla quantità di melasso, con purezza inferiore al 76%, utilizzato per la produzione dello zucchero, nonchè sul tasso di estrazione, in rapporto al contenuto di saccarosio del melasso utilizzato, per la verifica di corrispondenza con il requisito di cui al punto 3) del precedente articolo.

Detti certificati saranno rilasciati, su richiesta dell'impresa interessata, per ogni periodo non inferiore ad una settimana di produzione, compreso tra il 1° febbraio 1975 ed il 30 settembre 1975.

Gli U.T.I.F. rilasciano, inoltre, un attestato comprovante che i quantitativi di zucchero prodotti nei periodi citati derivano da melasso nazionale o importato e posto in libera pratica in Italia.

Art. 3.

Al pagamento del premio provvede l'A.I.M.A., a norma delle disposizioni che ne regolano l'attività, su domande presentate dalle imprese interessate e corredate dei certificati e degli attestati di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(3428)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 8/1975. — Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. che operano nelle isole maggiori e nel continente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 11/1974 del 28 febbraio 1974, con cui sono state determinate le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L.;

Considerato che le istruttorie per la determinazione delle nuove aliquote di integrazione tariffaria non sono state ancora completate, in attesa degli elementi conseguenti all'applicazione della revisione tariffaria di cui al provvedimento 1/1975;

Ritenuto necessario non sospendere le integrazioni tariffarie alle imprese stesse, onde non compromettere il servizio elettrico dalle stesse svolto;

Ritenuto che, pur trattandosi di provvedimento provvisorio e quindi implicita la sua sostituzione col provvedimento definitivo, è opportuno prevedere il conguaglio tra quanto erogato e quanto spettante;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) L'applicazione del provvedimento n. 11/1974 del 28 febbraio 1974, limitatamente alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. esercenti nelle isole maggiori e nel continente di cui al punto 1), lettera *c*), del provvedimento stesso, è prorogata per il primo semestre 1975, salvo quanto previsto al seguente punto 2).

2) Per le seguenti imprese elettriche, sempre previste nel citato punto 1), lettera *c*), del provvedimento n. 11/1974, per le quali si sono verificate situazioni particolari, vengono apportate, a far data dal 1° gennaio 1975, le seguenti riduzioni dell'aliquota:

Società nolana imprese elettriche - Nola:

l'integrazione tariffaria, stabilita in L. 37,50 al kWh, viene ridotta a L. 30 al kWh, dato che parte dell'energia immessa in rete proviene da acquisti.

Società Lo Forte Angelina - Petralia Sottana:

l'integrazione tariffaria stabilita in L. 61,60 al kWh, viene ridotta a L. 50, in attesa di accertamenti da effettuare in relazione alla procedura in corso per il trasferimento della società stessa all'E.N.E.L.

Comune di Farnese - Servizio elettrico - Farnese:

l'integrazione cessa in quanto l'impresa è stata trasferita all'E.N.E.L. con decreto ministeriale 25 marzo 1974.

Impresa elettrica Nunzio Antonecchia - Casalciprano:

l'integrazione tariffaria cessa in quanto l'impresa, da data anteriore al 1° gennaio 1975, non esplica più il servizio di distribuzione di energia elettrica.

3) Le differenze tra le integrazioni tariffarie che verranno stabilite e quelle corrisposte in applicazione del presente provvedimento saranno conguagliate.

Roma, addì 27 marzo 1975

p. Il presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(3517)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1975, registro n. 3 Industria, foglio n. 348, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Farri Giovanni avverso il provvedimento 16 ottobre 1972, n. 11621 - 1.70.8, del prefetto di Reggio Emilia con il quale è stata negata l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio di un impianto per la distribuzione di g.p.l. per autotrazione in Villa Canali, località Capriolo, via Tassoni, del comune di Reggio Emilia.

(3322)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan », in Milano, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Milano 13 marzo 1975, prot. n. 1846 - Div. II, l'associazione « American Community School of Milan », con sede in Milano, via Bezzola, 6, è stata autorizzata ad accettare la donazione di dollari U.S.A. 30.000 disposta in suo favore dal Governo degli Stati Uniti d'America.

(3178)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 145, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 9 febbraio 1970 dal prof. Bua Marco avverso la decisione emessa in data 19 settembre 1969 dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Sassari con la quale veniva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso la mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio militare prestato.

(3170)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 155, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 28 maggio 1971 dalla prof.ssa Bonatesta Monaco Margherita, avverso il decreto 26 novembre 1970, n. 15528, adottato dal provveditore agli studi di Viterbo, con il quale si negava la corresponsione di assegni arretrati per l'insegnamento prestato nell'anno scolastico 1969-70, presso la scuola media di Grotte S. Stefano.

(3479)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 358, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 2 luglio 1969 dalla prof.ssa Balletti Lidia, avverso la decisione 2 gennaio 1969, n. 45475, con la quale il provveditore agli studi di Modena, ha respinto il ricorso gerarchico della stessa professoressa circa la qualifica di « valente » per l'anno scolastico 1967-68.

(3477)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 78, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 16 novembre 1971 dalla prof.ssa Betta Anita nata Piccolrovazzi, avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 1971 in punto di decorrenza degli effetti economici della retrodatazione della nomina concessa ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(3480)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 82, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 22 novembre 1969 dal prof. Pinna Edoardo, avverso la decisione 20 ottobre 1969 adottata dalla commissione ricorsi, operante presso il provveditorato agli studi di Sassari e l'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, circa la mancata attribuzione del punteggio per il diploma di laurea in scienze politiche nella graduatoria provinciale dei docenti non di ruolo per l'insegnamento di lingue straniere.

(3483)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 387, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'insegnante tecnico pratico Giordano Vincenzo avverso il decreto ministeriale 30 settembre 1967, di promozione ad ordinario, in punto alla fissata decorrenza degli effetti economici della nomina dal 1° ottobre 1965, anzichè dal 1° ottobre 1964, come stabilito ai soli effetti giuridici.

(3171)

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1975, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 83, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 23 gennaio 1970 dalla prof.ssa Riccio Assunta, avverso le decisioni 3 ottobre 1969 e 13 ottobre 1969, n. 282, operante presso i provveditorati agli studi di Frosinone e di Campobasso circa la mancata valutazione del punteggio per il servizio prestato in qualità di supplente di lettere per l'anno scolastico 1968-69.

(3482)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975, registro n. 4 Istruzione, foglio n. 222, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 9 ottobre 1969 dalla prof.ssa Vezzani Pergola Lucia, avverso e per l'annullamento del provvedimento 9 ottobre 1969, n. 12993, emesso dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Livorno sul ricorso gerarchico dalla stessa inoltrato circa l'attribuzione del punteggio per titoli didattici ai professori Cusenza, Balestri, Bricatti, Avesani, Vassallo ed altri.

(3478)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 24 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	631,10	631,10	631,35	631,10	632,35	631,10	631 —	631,10	631,10	631,10
Dollaro canadese	621,40	621,40	623,50	621,40	629,96	621,35	621 —	621,40	621,40	621,40
Franco svizzero	247,70	247,70	247,905	247,70	247,47	247,65	247,55	247,70	247,70	247,70
Corona danese	114,41	114,41	114,54	114,41	114,71	114,40	114,42	114,41	114,41	114,40
Corona norvegese	126,20	126,20	126,55	126,20	126,45	126,15	126,05	126,20	126,20	126,20
Corona svedese	159,40	159,40	159,40	159,40	159,28	159,35	159,25	159,40	159,40	159,40
Fiorino olandese	261,39	261,39	261,50	261,39	260,81	261,35	261,61	261,39	261,39	261,39
Franco belga	18,041	18,041	18,06	18,041	18,02	18,03	18,025	18,041	18,041	18 —
Franco francese	152,19	152,19	152,50	152,19	151,88	152,18	152,20	152,19	152,19	152 —
Lira sterlina	1488,75	1488,75	1493 —	1488,75	1490,76	1488,70	1487,50	1488,75	1488,75	1488,75
Marco germanico	266,37	266,37	266,80	266,37	266,42	266,35	266,65	266,37	266,37	266,35
Scellino austriaco	37,615	37,615	37,64	37,615	37,41	37,60	37,60	37,615	37,615	37,60
Escudo portoghese	25,75	25,75	25,70	25,75	25,57	25,70	25,75	25,75	25,75	25,75
Peseta spagnola	11,242	11,242	11,24	11,242	11,22	11,20	11,24	11,242	11,242	11,24
Yen giapponese	2,159	2,159	2,16	2,159	2,16	2,14	2,1590	2,159	2,159	2,16

Media dei titoli del 24 aprile 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,775
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,875
» 5 % (Ricostruzione)	98,050
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,600
» 5 % (Città di Trieste)	92,500
» 5 % (Beni esteri)	90,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,550
» 5,50 % » » 1969-84	81,150
» 6 % » » 1970-85	84,575
» 6 % » » 1971-86	84,075
» 6 % » » 1972-87	83,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,350
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,900
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,500
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,700
» poliennali 7 % 1978	93,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	631,05
Dollaro canadese	621,20
Franco svizzero	247,625
Corona danese	114,415
Corona norvegese	126,125
Corona svedese	159,325
Fiorino olandese	261,275
Franco belga	18,033
Franco francese	152,195
Lira sterlina	1488,125
Marco germanico	266,51
Scellino austriaco	37,607
Escudo portoghese	25,75
Peseta spagnola	11,241
Yen giapponese	2,159

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° ottobre 1974 all'8 dicembre 1974, all'esportazione di olio di oliva versi i Paesi terzi e la Grecia, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2464/74, n. 2534/74, n. 2605/74, n. 2656/74, n. 2716/74, n. 2762/74, n. 2820/74, n. 2872/74, n. 2959/74 e n. 3012/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-10-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 al 13-10-74	dal 14-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 31-10-74
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:				
		A. Olio di oliva:				
		I. che ha subito un processo di raffinazione:				
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	53.610,13 (*a*)	54.159,62 (*a*)	57.630,35 (*a*)	57.737,73 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	71.962,64 (*a*)	72.700,36 (*a*)	77.359,78 (*a*)	77.503,99 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	48.297,10 (*a*)	48.792,11 (*a*)	51.919,22 (*a*)	52.015,85 (*a*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-11-74 al 17-11-74	dal 18-11-74 al 24-11-74	dal 25-11-74 all'8-12-74
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:			
		A. Olio di oliva:			
		I. che ha subito un processo di raffinazione:			
	ex 15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	58.329,16 (*a*)	56.842,25 (*a*)	55.025,48 (*a*)
	ex 15.07-030 15.07-040	b. altro	73.297,84 (*a*)	76.301,97 (*a*)	73.862,94 (*a*)
	ex 15.07-061 15.07-065 ex 15.07-070 15.07-080	II. altro	52.548,97 (*a*)	51.209,51 (*a*)	49.572,66 (*a*)

(*a*) E' applicabile soltanto all'olio di oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 kg.

(3458)

Dazi specifici applicabili, dal 28 ottobre 1974 al 31 gennaio 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 170/67/CEE (ovoalbumina e lattoalbumina), a norma del regolamento (CEE) n. 2518/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazi specifici
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
		A. albumine:	
		II. altre:	
		a. ovoalbumine e lattoalbumine:	
	35.02-210	1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	15.385,51
	35.02-290	2. altre	2.032,50

(3257)

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 22 luglio 1974 all'8 settembre 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1882/74, n. 1971/74, n. 2055/74, n. 2114/74, n. 2160/74, n. 2206/74, n. 2258/74 e n. 2301/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 22-7-74 al 2-8-74	dal 3-8-74 al 4-8-74	dal 5-8-74 all'8-9-74
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	5.047,90	3.172,76	3.172,76
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	9.780,21	9.780,21	6.520,14
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	5.047,90	3.172,76	3.172,76
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	5.047,90	3.172,76	3.172,76
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	17.782,20	17.782,20	11.854,80
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	17.782,20	17.782,20	11.854,80
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.583,42	4.137,97	4.137,97
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.047,90	3.172,76	3.172,76
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.583,42	4.137,97	4.137,97
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.047,90	3.172,76	3.172,76
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.583,42	4.137,97	4.137,97
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.047,90	3.172,76	3.172,76
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	6.270,23	3.940,92	3.940,92

(3347)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cinquantasette posti di vice direttore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141, e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1076;

Vista la legge 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974 col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 che ha stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 del 18 marzo 1968, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1975 col quale è stato bandito, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un concorso, per esami, per la nomina a dodici posti di direttore in prova (parametro 307) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono da conferire mediante concorso pubblico cinquantasette posti nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantasette posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dei predetti posti dieci sono riservati, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 giugno 1972, n. 748, agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli della Amministrazione autonoma degli archivi notarili, con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente e cinque sono riservati a favore degli aspiranti muniti di laurea in pedagogia, lettere e filosofia e scienze agrarie.

I posti riservati, che non venissero coperti dagli aspiranti predetti, saranno conferiti agli altri aspiranti risultati idonei.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente ovvero del diploma di laurea in pedagogia, lettere e filosofia, scienze agrarie, limitatamente ai cinque posti riservati di cui all'art. 1;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a m 1,60;

g) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a m 1,60;

8) di non avere riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dallo impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 ani di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle vigenti disposizioni, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinari, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purché complessivamente non superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde, altresì, da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonché quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente articolo 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'orignale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Per i minori degli anni 21 per i quali l'esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili da competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte di svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 29 e 30 luglio 1975.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto e procedura penale;

2) diritto amministrativo.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) diritto civile, con particolare riguardo ai diritti delle persone e delle obbligazioni;

2) ordinamento degli istituti di prevenzione e di pena;

3) nozioni di criminologia;

4) legislazione relativa ai tribunali per i minorenni e alla prevenzione della delinquenza minorile;

5) nozioni di psicologia generale e di psicologia e di psicopatologia dell'età evolutiva;

6) nozione di legislazione sociale del lavoro con riferimento all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;

7) nozioni di contabilità di stato con particolare riferimento al regolamento di contabilità carceraria;

8) statistica, con particolare riguardo alle statistiche penitenziarie.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati vice direttori in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, parametro 190.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1975
Registro n. 9 *Giustizia, foglio n.* 363

ALLEGATO

Schema di domanda da redigersi
su carta bollata possibilmente dattilografata

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . residente oppure domiciliato a . . . (provincia di . . .) in via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantasette posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . (provincia . . .) il giorno . . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo: . . . (2);

b) è in possesso del seguente titolo di studio: . . conseguito presso . . . . . nell'anno . .,

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (3) . .;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . .,

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti e imperfezioni fisiche ed ha statura di m . op pure (5) . . .,

g) non ha riportato condanne penali né ha pendenze penali, oppure (6) . .,

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . (città) . . (provincia) . . (c.a.p.) . ., numero telefonico . .,

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7) . . .

Data . . . .

Firma (8)

. . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso la quale presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(3418)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 2 aprile 1975 il decreto ministeriale 9 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1974, registro n. 100 Finanze, foglio n. 50, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per titoli, a centotrentatre posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 23 agosto 1968.

(2883)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte e a cattedre nei conservatori di musica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 32-33 dell'8-15 agosto 1974 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione sono state pubblicate le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti statali d'arte e a cattedre nei conservatori di musica ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

Lavorazione artistica del vetro e del cristallo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Laboratorio tecnologico;

Lacche e decorazioni; lacche e la doratura;

Vetrata artistica;

Tipografo impressore; impressore tipografo;

Arte dei metalli e oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale; lavorazione artistica dei metalli e per l'oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

Musica corale e direzione di coro nei conservatori di musica;

Organo e composizione organistica nei conservatori di musica;

Armonia, contrappunto, fuga e composizione nei conservatori di musica;
Lettura della partitura nei conservatori di musica;
Tecnologia;
Materie letterarie nei conservatori di musica;
Forni e le macchine-forni;
La formatura e foggiatura - foggiatura e modellazione;
La foggiatura con l'obbligo della preparazione del biscotto per il laboratorio di decorazione-foggiatura;
Il disegno e la modellistica di arredamento;
Armonia e contrappunto nei conservatori di musica;
Disegno geometrico e architettonico - disegno geometrico-architettonico e prospettiva - disegno geometrico - disegno architettonico e prospettiva - disegno geometrico e prospettiva - disegno geometrico professionale, teoria delle ombre e prospettiva - disegno geometrico, proiezioni e prospettiva - disegno architettonico - disegno geometrico, proiezioni, prospettiva e disegno architettonico - disegno geometrico, proiezioni e teoria delle ombre - proiezioni e disegno architettonico - disegno geometrico, proiezioni e prospettiva con l'obbligo della direzione di un laboratorio - disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica nella scuola media annessa - disegno geometrico e architettonico ed educazione artistica;
Tessitura; tessitura di arredamento; tessuto, tessile;
Tecniche grafiche;
Laboratorio chimico;
Decorazione (arte del vetro);
Arti grafiche con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
Arti della grafica pubblicitaria e della fotografia, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;
Foggiatura del gres.

(2882)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « riordinatore casermaggio: rammendatrice e cucitrice », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo dei servizi generali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1974, registro n. 72 Difesa, foglio n. 125, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « riordinatore casermaggio: rammendatrice e cucitrice », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1974.

(3264)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista: circuitista installatore e riparatore », nella categoria degli operai qualificati nel ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 9ª del 1° marzo 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1974, registro n. 68 Difesa, foglio n. 218, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista: circuitista installatore e riparatore », nella categoria degli operai qualificati, indetto con decreto ministerale 2 aprile 1974.

(3266)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 19 aprile 1974, n. 1047, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1973;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le designazioni e le proposte della regione Piemonte, della prefettura di Cuneo, dell'ordine provinciale dei medici, nonché le segnalazioni pervenute dai comuni interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedici posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1973 è così costituita:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte.

Componenti:

De Donato dott. Francesco, vice prefetto ispettore della prefettura di Cuneo;
Ragusa dott. Armando, medico provinciale di Asti;
Cravarezza prof. Francesco, primario ostetrico dell'ospedale civile di Savigliano;
Mauro prof. Giorgio, primario medico dell'ospedale civile di Saluzzo;
Bassignana dott. Ercole, medico condotto di Villanova Mondovì.

Segretario:

Avico dott. Annibale, funzionario amministrativo della carriera direttiva in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Alessandria.

La commissione giudicatrice avrà la sua sede presso l'ospedale civile di Saluzzo ed inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cuneo, a quello pretorio della locale prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Cuneo, addì 3 aprile 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(2884)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1° giugno 1973, n. 01628 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'assessorato regionale alla sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Ciannamea dott. Leonardo, direttore di divisione, in servizio presso la sezione di controllo sugli atti degli enti locali di Lecce.

Componenti:

Clericò dott. Nicola, medico provinciale capo in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;
Tafuro dott. Mario, direttore di sezione alla prefettura di Lecce;
Bonzani prof. Andrea, primario ostetrico di ruolo dell'ospedale di Casarano;
Alemanno dott. Lorenzo, specialista in ostetricia;
Arachi Teresa, ostetrica condotta di ruolo del comune di Salice Saleutino.

Segretario:

Serra dott. Francesco, direttore aggiunto di divisione, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Lecce.

Il presente decreto verrà pertanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 15 marzo 1975

Il medico provinciale f.f.: Russo

(2915)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1572 in data 26 giugno 1973, con il quale venne bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 31 gennaio 1973;

Visti i successivi decreti numeri '608. 1609 in data 30 ottobre 1974, con i quali è stata approvata la graduatoria dei candidati e sono stati dichiarati i vincitori delle relative condotte vacanti;

Visto il decreto n 1754 del 5 dicembre 1974, con il quale è stata apportata la variazione della graduatoria sopracitata a seguito della rinuncia presentata dal dott. Cesare Cuicchi, vincitore della condotta unica di Montecarotto, ed è stato provveduto alla nomina del dott. Mario Febo quale vincitore della condotta stessa;

Considerato che i dottori Alberto Ouadri ed Antico Neri hanno rinunciato alla nomina delle condotte di Loreto e Chiaravalle delle quali erano risultati rispettivamente vincitori;

Viste inoltre le note, agli atti di quest'ufficio, dei dottori Antico Neri, Cuicchi Cesare, Pauri Alberto, Marcelli Ado, Strada Giovanni con le quali gli stessi hanno dichiarato di rinunciare all'eventuale nomina per la condotta di Chiaravalle;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle condotte di Loreto e Chiaravalle resesi vacanti a seguito delle rinunce sopracitate ai candidati che le hanno indicate in ordine di preferenza nelle domande di ammissione al concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Il dott. Antico Neri è dichiarato vincitore della condotta unica di Loreto.

Il dott. Pandolfi Giuseppe Secondo è dichiarato vincitore della condotta unica di Chiaravalle.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Ancona, addì 20 marzo 1975

Il veterinario provinciale: Piersimoni

(2794)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Rettifica del nominativo del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni, vacante nel comune di Verona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto prot. n. 422.75/28 del 5 marzo 1975 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico al posto di veterinario vice direttore del centro macellazione e commercio carni, vacante nel comune di Verona, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 618.74/28 del 4 maggio 1974;

Considerato che per errore materiale è stato indicato quale presidente della suddetta commissione il prof. Giuseppe De Marca invece che « prof. Giuseppe De Marco »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' rettificato il decreto del veterinario provinciale numero 422.75/28 del 5 marzo 1975, specificato in premessa.

Pertanto leggasi prof. Giuseppe De Marco, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, presidente.

Verona, addì 10 aprile 1975

Il veterinario provinciale: Tulumello

(3330)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751130)